

(N. 1321)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1985

#### Modifiche alle norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari

ONOREVOLI SENATORI. — Per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici fiscali, che sia riconosciuto dovuto ad eventi di carattere eccezionale, l'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo risultante dalle integrazioni apportate con l'articolo 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prevede, a favore sia dell'ufficio sia del contribuente, la proroga — fino al decimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di accertamento, previsto dall'articolo 3 dello stesso decreto-legge n. 498, del periodo di irregolare o mancato funzionamento degli uffici finanziari — dei termini di prescrizione e di decadenza che vengano

no a scadere non soltanto nel periodo in cui opera l'evento eccezionale, ma anche in quello intercorrente tra la cessazione dell'impedimento e la pubblicazione del decreto stesso, che può essere adottato anche a notevole distanza di tempo per l'espletamento degli adempimenti istruttori da parte degli organi periferici tenuti a richiedere all'Amministrazione centrale l'adozione del provvedimento, che presuppone l'accertamento oculato delle cause che ne giustificano l'emana-

L'articolo 3 del decreto-legge n. 498 stabilisce che il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari è accertato con il decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi nella *Gazzetta Uf-*

*ficiale*. Peraltro, la disposizione non prevede espressamente un termine entro cui il decreto deve essere emanato.

Gli effetti della normativa predetta appaiono chiaramente eccedere le finalità cui essa è preordinata e determinano delicate situazioni discriminatorie tra contribuenti, alcuni dei quali vengono a beneficiare (per lo più per brevi astensioni dal lavoro per motivi sindacali del personale addetto agli uffici periferici, nonché per altri motivi, quali la temporanea inagibilità degli uffici, eccetera) di lunghe proroghe dei termini per adempimenti tributari scadenti anche in periodi di regolare funzionamento degli uffici, mentre altri contribuenti subiscono gravi ritardi nella definizione dei loro rapporti tributari, vedendosi notificare atti di accertamento quando ormai ritenevano da tempo cessato ogni potere dell'ufficio.

Per ovviare a siffatti effetti distorsivi derivanti dall'applicazione della vigente disciplina, con il presente provvedimento si provvede a modificare gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498 del 1961.

Con le modifiche che vengono apportate all'articolo 1 del decreto-legge n. 498 del 1961, la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza viene limitata ai soli termini che scadono durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici, o nei cinque giorni successivi. Rimane in tal modo esclusa la estensione della proroga (attualmente prevista dalla disposizione aggiunta all'articolo 1 del

decreto-legge n. 498 con il citato articolo 18 della legge n. 576 del 1975), che si ritiene ingiustificata, dei termini che scadono nel periodo successivo a quello in cui si verifica l'evento eccezionale.

Le modifiche relative all'articolo 3 del decreto-legge n. 498 sono intese a stabilire un termine entro il quale le competenti intendenze di finanza — dopo aver espletata l'attività istruttoria necessaria per acclarare le cause che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari periferici da esse dipendenti — devono riferire all'Amministrazione centrale, formulando motivata proposta ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale con il quale viene accertato il periodo durante il quale gli uffici non hanno funzionato.

Il termine entro il quale le intendenze devono riferire all'Amministrazione centrale viene fissato in quindici giorni, decorrenti dalla data in cui cessano gli eventi eccezionali che determinano il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari periferici.

Qualora il mancato o irregolare funzionamento riguardi uffici che dipendono direttamente dalle Direzioni generali, ai predetti adempimenti provvederanno i capi degli uffici interessati.

Si dispone inoltre che decorsi i sessanta giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici il decreto non potrà essere emanato.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

L'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dall'articolo 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituito dal seguente:

« Qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'Erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto di cui all'articolo 3 ».

## Art. 2.

L'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, è sostituito dal seguente:

« L'intendente di finanza territorialmente competente deve trasmettere, entro e non oltre quindici giorni dalla data di cessazione degli eventi eccezionali, alla Direzione generale da cui dipendono gli uffici che non hanno funzionato regolarmente, motivata proposta circa le misure da adottare. Qualora l'irregolare funzionamento si verifichi presso uffici che dipendono direttamente dalle Direzioni generali ai predetti adempimenti provvedono i titolari degli uffici interessati.

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari è accertato con decreto del Ministro delle finanze da

pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*. Dopo il sessantesimo giorno dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento il decreto non può essere emanato ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.